

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5675 R	4 ottobre 2006	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 5 luglio 2005 concernente il pacchetto C del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale

1. PREMESSA

Con il messaggio qui in esame il Consiglio di Stato presenta il terzo e ultimo pacchetto del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale. Ricordiamo gli obiettivi dell'operazione, avviata in occasione del Duecentesimo di appartenenza del Ticino alla Svizzera:

- a) abrogare le norme desuete e sopprimere le disposizioni ridondanti e contraddittorie;
- b) ridurre le limitazioni procedurali e burocratiche nell'intento di favorire il rapporto fra cittadino e Stato;
- c) permettere all'Amministrazione cantonale di adattare le decisioni alle particolarità del caso e di operare in modo più efficace ed efficiente nei limiti della sicurezza giuridica e del rispetto del principio della parità di trattamento;
- d) limitare allo stretto necessario le norme sulla procedura e l'organizzazione.

Il lavoro, che alla sua conclusione avrà toccato complessivamente 534 atti normativi, è stato previsto in tre fasi. La prima (pacchetto A) ha portato all'abrogazione di 71 e alla modifica di 67 atti di competenza governativa. La seconda (pacchetto B), anch'essa già conclusa, ha portato all'abrogazione di 16 e alla modifica di 33 atti di competenza parlamentare. La terza fase, il pacchetto C, è l'oggetto del presente messaggio e concerne 5 abrogazioni di leggi, 4 sostituzioni e 20 modifiche.

2. I LAVORI COMMISSIONALI SUL PACCHETTO C

La Commissione della Legislazione, come aveva fatto per l'esame del pacchetto B, ha demandato ad una Sottocommissione il lavoro di dettaglio. La Sottocommissione prima e la Commissione poi hanno constatato con piacere come nella presentazione del pacchetto C siano state considerate le osservazioni commissionali di metodo indicate durante l'esame del pacchetto precedente, volte a chiedere schede informative dettagliate sulle diverse modifiche legislative proposte. Ciò ha permesso un esame commissionale del messaggio senza particolari intoppi, anche se i tempi di tale esame si sono prolungati al di là del previsto. Le conclusioni commissionali sono qui volutamente presentate in termini succinti e riassuntivi, poiché le spiegazioni sul progetto in generale e sulle singole riforme legislative sono descritte esaustivamente nel messaggio al quale rimandiamo volentieri.

3. LE VARIE MODIFICHE LEGISLATIVE

3.1 Modifiche a carattere materiale

3.1.1 Decreto legislativo che completa gli artt. 19 e 22 LAC in riguardo agli atti pubblici stesi dai segretari comunali del 20 aprile 1914

Il Consiglio di Stato propone l'abrogazione di questo DL sulla competenza dei segretari comunali per la stesura di atti pubblici di compravendita e permuta fino a fr. 1'000.-. Secondo la proposta, anche per questi atti sarebbe d'ora in poi necessario ricorrere al notaio.

La Commissione ha discusso della possibilità di sostituire la normativa vigente con una alternativa, per tener conto dello spirito del DL che intendeva evitare dispendio di tempo e soldi per piccoli atti pubblici. La maggioranza ha però optato per allinearsi alla soluzione proposta dal Consiglio di Stato, che prevede la totale competenza su questa materia da parte dei notai. La proposta governativa viene quindi preavvisata senza modifiche.

3.1.2 Decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni del 24 giugno 1947

Il Consiglio di Stato propone l'abrogazione di questo atto e la sua sostituzione con una norma nella Legge di procedura per le contravvenzioni che rinvii ai termini di prescrizione del Codice penale svizzero. L'unico effetto materiale di questa riforma è l'allungamento da due a tre anni del termine generale di prescrizione delle contravvenzioni previste dal diritto cantonale, applicabile quando la legislazione non fissa dei termini specifici diversi.

La Commissione concorda con la proposta che semplifica questa materia.

3.1.3 Legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941

Il Consiglio di Stato propone l'abrogazione di alcune norme della Legge sull'ordine pubblico del 1941 (LORp), la legge che regge in Ticino il diritto penale cantonale residuo dopo l'unificazione dei codici penali cantonali a livello federale del 1936. Si tratta degli artt. 1, 2, 3 e 5 che reggono reati mai perseguiti e superati dai tempi. Il Governo propone pure la modifica degli artt. 10 e 14, norme di carattere procedurale, per renderle compatibili al sistema di competenze attuale e per recepire in questa legge il principio già trattato ad 3.1.1.

La Commissione concorda con le proposte ed invita il Consiglio di Stato ad approfondire in seguito la possibilità di una prossima abrogazione totale della legge o di un suo accorpamento con altri atti normativi che trattano materie analoghe.

3.1.4 Legge sui consultori matrimoniali-familiari del 28 febbraio 1989

Il Consiglio di Stato propone di collocare il contenuto della Legge sui consultori nella Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero riducendone il numero di articoli. La modifica consentirebbe l'abrogazione formale della legge.

La Commissione concorda con la proposta, discussa anche con le organizzazioni che gestiscono in Ticino i consultori matrimoniali-familiari.

3.1.5 Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modificazioni), Testo unico del 21 luglio 1966

Il Consiglio di Stato propone la sostituzione del DL con una nuova Legge sulle tariffe per le operazioni nel registro fondiario che riprende il corpo normativo essenziale del vecchio decreto ritenuto inadattabile. La nuova legge contempla pure una modifica volta a meglio regolamentare l'emanazione di pareri, consulenze e certificazioni di firme, nonché l'esplicita motivazione dei rigetti da parte degli uffici dei registri, per limitare l'intervento di queste unità amministrative in questo campo. La sostituzione proposta comprende pure un adeguamento verso l'alto delle tasse causali di cancelleria che produrrebbe un maggior introito annuo per lo Stato valutato in fr. 850'000.-.

La Commissione concorda con la proposta in tutte le sue componenti.

3.1.6 Legge organica giudiziaria del 24 novembre 1910

Questo oggetto è stato già estrapolato dal presente messaggio e trattato dal Gran Consiglio separatamente con rapporto di questa Commissione del 29 marzo 2006.

3.1.7 Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965

Il Consiglio di Stato propone una riforma della Legge sulla tariffa giudiziaria con la quale si abrogano delle disposizioni in essa contenute. Secondo questa riforma in particolare la procedura di reclamo contro la determinazione di tasse e spese è uniformata, viene estesa la possibilità di chiedere il pagamento delle spese giudiziarie tramite il patrocinatore, viene resa gratuita l'edizione di documenti da parte di terzi non testimoni e viene accordata più libertà al Giudice di pace nel fissare tasse e spese.

La Commissione concorda con gran parte del progetto di revisione, salvo per quanto riguarda la tariffa massima per le cause civili davanti al Giudice di pace (art. 14) che appare eccessiva. Se la tariffa massima, fissata in fr. 300.- e pari al 15% del valore di causa massimo (fr. 2'000.-) può essere un criterio accettabile, la Commissione ritiene che questa proporzione massima debba valere anche quando il valore di causa è inferiore. A parte i cpv. 1 e 2 dell'art. 14, per il resto la riforma della legge è accolta integralmente.

3.1.8 Legge cantonale d'applicazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) del 21 marzo 1988

Il Consiglio di Stato propone l'abrogazione di alcune norme della legge perché ridondanti rispetto al diritto federale. In particolare si propone l'abrogazione degli artt. 5 e 6 relativi all'assicurazione di massima all'alienante di alloggi di vacanza o unità abitative in apparthotel, istituto praticamente non utilizzato nel nostro Cantone e controverso. Si rileva comunque che in ogni caso, anche se abrogata dalla legislazione cantonale d'applicazione, il ricorso all'assicurazione di massima per l'alienante rimane formalmente possibile anche in Ticino, applicando direttamente il diritto federale ad hoc.

La Commissione concorda con le proposte contenute nel messaggio.

3.1.9 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907

Il Consiglio di Stato propone la modifica dell'art. 40 della legge per riordinare le competenze decisionali. In sostanza si chiede che, nelle controversie tra utenti e aziende municipalizzate, a decidere sia in prima istanza il Consiglio di Stato e non il Dipartimento competente, così come capita nelle controversie tra Comuni e aziende municipalizzate sulla base dell'art. 41.

La Commissione concorda con la proposta.

3.1.10 Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002

Il Consiglio di Stato propone, o meglio ripropone, un quesito legato alla problematica dell'applicazione cantonale delle norme federali. In sostanza esso postula l'introduzione di una norma esplicita nella LGC che riconosca la competenza di base del Gran Consiglio di legiferare sulle norme di applicazione del diritto federale (cpv. 1), permetta la delega di volta in volta al Consiglio di Stato di questa competenza (cpv. 2) e riservi al Consiglio di Stato in ogni caso la competenza di promulgare norme cantonali di applicazione quando esse trattano solo di procedura ed organizzazione.

La Commissione è senz'altro concorde con il Governo sui primi due capoversi della norma, segnatamente sulla possibilità di delegare di volta in volta questa materia, ma respinge l'idea contenuta nel proposto cpv. 3, poiché i limiti di questa delega generale appaiono troppo ampi e perché spesso dietro a questioni di procedura ed organizzazione vi sono scelte di un certo peso, più di merito che di forma.

3.1.11 Legge concernente il promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973

Il Consiglio di Stato propone un riordino della legge mediante l'abrogazione delle norme desuete o ridondanti, la soppressione della menzione dell'istituto delle colonie gestite da terzi mai utilizzato, l'obbligo di convocare la commissione consultiva in tutti i casi.

La Commissione concorda con le proposte formulate.

3.1.12 Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979

Il Consiglio di Stato propone un riordino della legge per rivedere alcuni termini desueti o impropri (artt. 1-4, 7 lett. A, 8-11, 17, 21), per togliere il riferimento al sussidiamento dei costi per la formazione ed il perfezionamento del personale che competono ad altre leggi o sono già considerati nei nuovi sistemi di finanziamento, per creare la base legale per i collocamenti fuori Cantone, per togliere il riferimento all'indicizzazione dei costi di investimento sussidiati, per dare al Dipartimento la competenza di decidere dei contenuti della pianificazione, per rendere meno rigida la consultazione della Commissione LISPI.

La Commissione manifesta scetticismo sulla scelta di modificare questa legge proprio ora, alla vigilia di un'ulteriore riforma della stessa che si renderà necessaria per recepire i cambiamenti relativi all'entrata in vigore della Nuova organizzazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) votata da popolo e Cantoni il 28 novembre 2004 e prevista per il 2008. Da quella data tutti i sussidiamenti di istituti per invalidi passeranno integralmente ai Cantoni e la LISPI diverrà la legge quadro di base per questi finanziamenti. Per queste ragioni si preavvisa la sospensione della trattazione di questo oggetto specifico.

3.1.13 Legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000

Il Consiglio di Stato propone una revisione della legge del 2000 che ne dimezza la lunghezza (11 articoli invece di 23) e che in particolare sopprime la suddivisione delle competenze per le autorizzazioni fra Cantone e Comuni, affidando ai Comuni anche le autorizzazioni fuori zona (una ventina all'anno), e la adatta all'evoluzione della tecnica delle insegne e della giurisprudenza. La revisione è stata sottoposta a consultazione.

La Commissione, dopo aver discusso della riforma proposta unitamente all'iniziativa parlamentare 21 marzo 2006 di Cleto Ferrari concernente la proliferazione di cartelli pubblicitari amovibili in fuorizona e in zona agricola, ha ritenuto di scorporare questo oggetto dal pacchetto C per approfondimenti.

È infatti sorta la necessità di verificare la questione delle competenze per il rilascio di autorizzazioni agli impianti pubblicitari, che il Governo vorrebbe dare ai soli Comuni, che la legge attuale divide tra Comuni (in zona) e Cantone (fuori zona) e che la legge anteriormente in vigore affidava al solo Cantone.
Per questo l'oggetto è sospeso.

3.1.14 Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997

Il Consiglio di Stato propone di rivedere alcuni articoli della legge del 1997, in particolare l'art. 8 sulla partecipazione del Comune al finanziamento, che non può essere facoltativa, e l'art. 13 sul limite finanziario di competenza tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio, che si propone di innalzare da fr. 200'000.- a fr. 300'000.-.
La Commissione approva la revisione della legge come proposta.

3.1.15 Legge d'applicazione della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, del 10 novembre 1998

Il Consiglio di Stato propone di rivedere alcuni articoli della legge per evitare incongruenze con il diritto federale superiore e di introdurre un nuovo art. 3a dedicato alla consulenza in caso di costruzione o trasformazione di aziende.
La Commissione approva la riforma così come presentata.

3.2 Modifiche a carattere formale

3.2.1 Legge sui capisezione militari del 19 dicembre 1994

Il dossier è già stato trattato con il messaggio 5659 del 10 giugno 2005.

3.2.2 Legge che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale del 10 dicembre 1964

Il Consiglio di Stato propone l'abrogazione della legge che in pratica non ha più alcuna portata in quanto la materia è retta dalle varie leggi e codici di procedura.
La Commissione concorda con l'abrogazione.

3.2.3 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria)

Il Consiglio di Stato propone la modifica o l'abrogazione di alcune norme della Legge sanitaria a seguito dell'entrata in vigore a livello federale della LF sugli agenti terapeutici e della LF sulle sterilizzazioni.
La Commissione concorda con la riforma proposta.

3.2.4 Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973

Il Consiglio di Stato propone la modifica di alcune norme della Legge anziani per togliere il riferimento alla formazione e al perfezionamento del personale, ora di competenza della legislazione specifica, e per adattare alcune disposizioni alle terminologie più moderne.
La Commissione concorda con la riforma.

3.2.5 Legge di applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951

Il Consiglio di Stato propone una riforma della legge che abolisce le norme il cui contenuto richiama disposti di diritto federale e che rimaneggia formalmente alcune diciture. La Commissione concorda con la riforma.

3.2.6 Decreto legislativo concernente l'istituzione e l'esercizio di un "Istituto cantonale di anatomia patologica" a Locarno dell'11 luglio 1958

Il Consiglio di Stato propone una modifica di alcuni articoli del decreto per semplificarlo e togliere i riferimenti obsoleti o superati. La Commissione concorda con la riforma.

3.2.7 Legge che promuove la ginnastica e lo sport del 13 settembre 1976

Il Consiglio di Stato propone una riforma integrale di questa legge, riducendone il testo poiché gran parte del diritto materiale è già retto da disposizioni di diritto federale. Il titolo della legge viene modificato, vengono aggiornate le terminologie e i riferimenti alla realtà della sua applicazione. La Commissione concorda con la riforma.

3.2.8 Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991

Il Consiglio di Stato propone una riforma della legge per togliere dal testo alcuni dettagli demandati al regolamento, per precisare alcuni termini e per snellire alcune procedure minori. La Commissione concorda con la riforma.

3.2.9 Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986

Il Consiglio di Stato propone una riforma della legge fondata su modifiche di carattere formale (ridondanze nel testo, correzioni e chiarimenti terminologici, correzioni di sistematica). La Commissione concorda con la riforma.

3.2.10 Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998

Il Consiglio di Stato propone la modifica di un articolo della legge, che contiene un rinvio errato. La Commissione concorda con la proposta.

3.2.11 Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990

Il Consiglio di Stato propone la modifica formale di 5 articoli della legge che introducono degli ammodernamenti nella terminologia e nei riferimenti, coordinano meglio la legge con altre normative e precisano il carattere sussidiario della legge rispetto ad altre. Da osservare che la legge dovrà presto essere rivista per conformarsi a riforme del diritto federale. La Commissione concorda con le proposte.

3.2.12 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970

Il Consiglio di Stato propone una riforma della legge tendente principalmente a spostare dalla legge al regolamento una serie di prescrizioni tecniche. Accessoriamente vengono riviste norme che fanno riferimenti errati o abrogate norme che si riferiscono ad istituti giuridici caduti in desuetudine.

La Commissione concorda con le proposte.

3.2.13 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 16 aprile 1984

Il Consiglio di Stato propone la modifica di una norma della legge per adattarla a prescrizioni imperative del diritto federale.

La Commissione concorda con la proposta.

3.2.14 Decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina, del 14 marzo 1994

Il Consiglio di Stato propone l'abrogazione di una norma inutile, poiché riferita alla prerogativa generale dell'amministrazione già riconosciuta da altre leggi di emanare direttive.

La Commissione concorda con la proposta.

4. CONCLUSIONI

Con l'approvazione del presente rapporto si conclude il progetto di alleggerimento della legislazione cantonale, almeno per la sua fase di analisi e riforma del corpo normativo attuale. Ora la sfida si sposta sul campo del diritto in fieri, per evitare che in futuro la legislazione venga nuovamente "occupata" da regole troppo dettagliate, da norme ripetitive, da riferimenti errati, da inutili tautologie. Per evitare questo si sono già presi dei provvedimenti, ma la riuscita di questa operazione dipenderà soprattutto dalla disciplina e dal rigore che l'amministrazione, il Governo ed il Parlamento sapranno mantenere in questa direzione. Nel frattempo si coglie l'occasione per ringraziare tutte le persone che, a vario titolo, hanno collaborato al progetto.

Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Bobbià - Carobbio W. - Dafond -

Duca Widmer - Fiori - Ghisletta D. -

Jelmini - Marzorini - Mellini - Menghetti -

Pantani - Pedrazzini - Pini - Quadri - Vitta

LEGGE

che abroga il decreto legislativo che completa gli art. 19 e 22 LAC in riguardo agli atti pubblici stesi dai segretari comunali del 20 aprile 1914

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

Il Decreto legislativo che completa gli art. 19 e 22 LAC in riguardo agli atti pubblici stesi dai segretari comunali del 20 aprile 1914 è abrogato.

ALLEGATO: MODIFICA DI ALTRE LEGGI

I.

La Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2

²Abrogato.

II.

La Legge sul notariato del 23 febbraio 1983 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹Gli atti in forma autentica stesi nel territorio del Cantone o riguardanti diritti reali relativi a fondi siti nel Cantone sono di esclusiva competenza di un notaio ammesso all'esercizio nel Cantone Ticino.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo, unitamente al suo allegato, è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE

che abroga il decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni del 24 giugno 1947

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

Il decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni del 24 giugno 1947 è abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO - MODIFICHE DI LEGGI

I.

La Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 è modificata come segue:

Capitolo II - Prescrizione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali

Art. 22a (nuovo)

Il Codice penale svizzero si applica alla prescrizione dell'azione e della pena, per le contravvenzioni previste da leggi cantonali.

Capitolo III - Esazione della multa

II.

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 149

Per la prescrizione è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

III.

La Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Art. 122 cpv. 2

²Per la prescrizione è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

LEGGE**sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:**I.**

La Legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941 è modificata come segue:

Art. 1

Abrogato.

Art. 2

Abrogato.

Art. 3

Abrogato.

Art. 5

Abrogato.

Art. 10**Competenza per il
giudizio e procedura**

Il giudizio sulle contravvenzioni alla presente legge spetta alla Pretura penale in conformità della Legge organica giudiziaria. È applicabile il Codice di procedura penale.

Art. 14**Prescrizione**

Per la prescrizione è applicabile il Codice penale svizzero.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

LEGGE**di applicazione e complemento del Codice civile svizzero 18 aprile 1911; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue

TITOLO III**Capitolo III - (nuova lettera) L. Consulori matrimoniali-familiari****Art. 75a****Principio**

¹Il Cantone riconosce e sussidia i consulori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati, facilitandone l'istituzione.

²Qualora l'iniziativa privata non sopperisca adeguatamente alle richieste, il Consiglio di Stato istituisce consulori statali, che devono sottostare ai medesimi requisiti di quelli privati.

Art. 75b**Requisiti per il riconoscimento**

¹Per essere riconosciuti dal Cantone, i consulori operanti nel Cantone devono garantire:

la disponibilità di almeno tre operatori matrimoniali-familiari, in possesso di un'adeguata formazione di base e di una specializzazione teorica e pratica nel campo della coppia e della famiglia;

la collaborazione con altri specialisti esterni al consultorio e con i servizi attivi nel campo;

il rispetto della coscienza e delle convinzioni etiche e religiose degli utenti;

il diritto degli utenti di mantenere l'anonimato e l'obbligo degli operatori di mantenere il segreto professionale;

la gratuità delle consultazioni degli operatori, fatto salvo l'art. 3.

²Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti di un'adeguata formazione di base e della specializzazione degli operatori, fissa eventuali ulteriori condizioni sul personale e le modalità di lavoro dei consulori.

Art. 75c

Gratuità delle consultazioni

¹La consultazione preliminare è gratuita.

²Per ulteriori consultazioni il consultorio può richiedere degli emolumenti secondo un tariffario approvato dal Dipartimento competente.

³Per gli utenti che comprovano difficoltà finanziarie serie, le consultazioni sono gratuite.

Art. 75d

Attività

¹I consultori prestano il loro aiuto ai coniugi in difficoltà e a tutti i membri della famiglia per la soluzione dei problemi connessi con la vita comunitaria.

²I consultori hanno facoltà di provvedere anche alla preparazione al matrimonio e di prestare consulenza a fidanzati, conviventi e al coniuge vedovo, separato o divorziato.

Art. 75e

Finanziamento

I consultori si finanziano con:

- a) fondi propri
- b) tutte le entrate d'esercizio
- c) il contributo globale dello Stato.

Art. 75f

Sussidi per l'esercizio e per l'acquisto di arredamento

¹Il finanziamento delle spese d'esercizio, di quelle relative all'arredamento, alle attrezzature dei consultori come pure al loro eventuale rinnovamento, delle spese di formazione, aggiornamento e specializzazione dei consulenti matrimoniali è assicurato da tutte le entrate d'esercizio nonché dal contributo globale dello Stato.

²Il sussidio corrisponde ad un contributo globale annuo, calcolato dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all'ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività.

³Le spese per il personale sono computabili sulla base delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

⁴Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all'ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

Art. 75g

Autorità di vigilanza

Il Consiglio di Stato è l'autorità di vigilanza superiore sui consultori.

II.

La Legge sui consultori matrimoniali-familiari del 20 febbraio 1989 è abrogata.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.

LEGGE**sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**Capitolo I - Disposizioni generali****Art. 1**

**Obbligo di
percepire
la tassa**

¹Gli uffici del registro fondiario sono tenuti a compiere le operazioni di loro competenza solo contro pagamento delle tasse previste dalla presente legge.

²Gli uffici sono autorizzati a chiedere l'anticipo sulle tasse dovute al momento in cui una richiesta è presentata per l'iscrizione e a respingere la richiesta se l'anticipo non è versato entro il termine assegnato.

Art. 2

**Debitore del
pagamento
della tassa**

Al pagamento delle tasse sono tenuti, in solido col richiedente, coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta.

Art. 3

Genere della tassa

¹Le tasse per le operazioni nel registro fondiario sono proporzionali e fisse.

²La tassa proporzionale si applica a tutte le operazioni portanti somme determinate o determinabili.

³La tassa fissa si applica alle operazioni non portanti somme determinate o determinabili, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

Art. 4

**Calcolo della tassa
a. In generale**

Nella determinazione della tassa proporzionale si calcola la somma capitale per la quale l'operazione è compiuta.

Art. 5

b. Tassa proporzionale

¹La tassa proporzionale è calcolata in base al valore della contrattazione di cui è chiesta l'iscrizione.

²Nel caso di iscrizioni di trapasso a titolo oneroso, di successione, di legato o di donazione, il valore tassabile non è mai inferiore al valore ufficiale di stima degli immobili trasferiti.

³Se al momento della domanda d' iscrizione è pendente un' istanza di revisione del valore ufficiale di stima, fa stato il valore che è fissato nella decisione su detta istanza. In questo caso, l' istante tenuto a versare quanto richiesto dall'ufficio, riservata la rifusione dell' eventuale differenza risultante dal giudizio definitivo sulla stima.

⁴Alla tassa proporzionale sono pure soggetti gli accessori.

Art. 6

Progressività

L'iscrizione di negozi giuridici giusta gli art. 11, 23 e 25 tra gli stessi contraenti e gravanti gli stessi immobili o immobili costituenti un solo complesso, sono considerati come un unico negozio giuridico e tassati per il loro valore complessivo quando:

l'iscrizione viene richiesta contemporaneamente o ad un intervallo non superiore ad un mese, o

l'iscrizione viene richiesta entro l'anno, se l'ufficiale ha un serio motivo di ritenere trattarsi di un unico negozio giuridico, suddiviso con l'intenzione di sfuggire alla progressività.

Art. 7

Determinazione della tassa

¹L'Ufficio del registro fondiario procede alla determinazione del valore dell'operazione e della tassa imponibile subito dopo aver accertato l'ammissibilità dell'iscrizione e ne dà immediata comunicazione agli interessati.

²L'Ufficio dei registri può chiedere documenti comprovanti il valore e fare allestire perizie di stima.

Art. 8

Contratti di appalto

Nel caso di un contratto di vendita, o di altro negozio giuridico economicamente equivalente, riferita a edifici e a quote di PPP il cui prezzo è pagato con il sistema "chiavi in mano", oppure di fondi da edificare mediante un contratto di appalto, la tassa è calcolata sulla somma corrispondente al valore del terreno sommato al valore del prezzo pattuito nel contratto di appalto.

Art. 9

Risoluzione o rescissione del contratto per effetto di condizione risolutiva

Non vi è restituzione di tassa in caso di risoluzione o di rescissione del contratto per effetto di una condizione risolutiva alla quale il contratto è vincolato.

Art. 10

Applicazione per analogia

Gli atti soggetti ad iscrizione che non sono esplicitamente contemplati negli articoli seguenti sono tassati con le norme previste per i casi affini.

Capitolo II - Tasse per iscrizioni di trapassi, servitù, annotazioni e menzioni

Art. 11

I. Trapassi a titolo oneroso e permuta
1. In generale

¹La tassa d'iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso è di:
4‰ fino a fr. 2'000.-- di valore;
5‰ oltre fr. 2'000.-- e fino a fr. 4'000.-- di valore;
6‰ oltre fr. 4'000.-- e fino a fr. 10'000.-- di valore;
7‰ oltre fr. 10'000.-- e fino a fr. 50'000.-- di valore;
9‰ oltre fr. 50'000.-- e fino a fr. 100'000.-- di valore;
11‰ oltre fr. 100'000.-- di valore;
fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge.

²Per l'iscrizione delle permuta, i valori dei fondi permutati sono addizionati.

Art. 12

2. Casi particolari
a) Tassa ridotta

La tassa è quella dell'art. 11, ridotta a un ottavo, nei seguenti casi:

- iscrizione del trapasso dell'eredità devoluta a un solo erede, quando il valore di stima dei fondi supera fr. 20'000.--;
- iscrizione della divisione di una comunione ereditaria, quando il valore di stima dei fondi supera fr. 20'000.--;
- iscrizione del trapasso dalla comunione ereditaria o dall'erede, al legatario;
- iscrizione a seguito di scioglimento di una comproprietà, se ognuno dei comproprietari riceve immobili il cui valore corrisponde a quello della propria quota.

Art. 13

b) Tassa proporzionale dell'1‰

Per l'iscrizione di un trapasso di eredità ad una comunione ereditaria, di valore superiore a fr. 20'000.--, è applicata una tassa dell'1‰ del valore.

Art. 14

c) Tassa proporzionale dell'1%

Nel caso di iscrizione di una donazione, inclusa la costituzione di una fondazione, è prelevata una tassa dell'1% del valore.

Art. 15

Costituzione e modifica PPP

È soggetta ad una tassa di fr. 200.--:
la costituzione di una PPP, oltre a fr. 10.-- per ogni foglio intavolato;
la modifica, la cancellazione e la riunione di quote di PPP, oltre a fr. 10.-- per ogni foglio intavolato o modificato.

Art. 16

**d) Tassa fissa
di fr. 100.--**

È soggetta ad una tassa di fr. 100.--:

- la rettifica dei limiti di confine, se i fondi appartengono al medesimo proprietario, riservate le esenzioni del diritto federale e cantonale;
- la costituzione e la modifica in seno ad una proprietà coattiva.

Art. 17

**e) Tassa fissa
di fr. 50.--**

La modifica dell'intestazione di una comunione ereditaria a seguito di rinuncia od estromissione di un erede è soggetta ad una tassa di fr. 50.--.

Art. 18

**f) Tassa minima
di fr. 10.--**

¹Sono soggette ad una tassa di fr. 10.--:

- la modifica della descrizione del foglio di PPP;
- la modifica di generalità, della ragione sociale, della sede sociale;
- l'annotazione:
 - o di diritti personali giusta l'art. 959 CC;
 - o di una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC);
- le menzioni (art. 644, 805, 962 CC);
- l'apertura di fogli speciali per l'intavolazione di quote di comproprietà;
- la cancellazione, la modificazione e la variazione di qualsiasi altra iscrizione, annotazione o menzione;
- l'iscrizione di successioni, estromissioni, divisioni di comunioni ereditarie quando il valore di stima dei fondi non supera fr. 20'000.--.

Art. 19

**II. Iscrizione dei
diritti reali limitati**

¹È applicata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- in caso di iscrizione di servitù.

²L'iscrizione di un onere fondiario è sottoposta ad una tassa del 5% sul valore dell'onere.

Capitolo III - Pegni immobiliari

Art. 20

1. In generale

**a) Tassa minima
di fr. 10.--**

La tassa è di fr. 10.-- in caso di:

- riduzione di beni gravati da un pegno immobiliare;
- annotazione di pegno posteriore (art. 903 CC) nel registro dei creditori e per ogni relativa postergazione o cancellazione;
- annotazione di una convenzione che dà diritto al creditore posteriore di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante;
- le cancellazioni o riduzioni di iscrizioni di pegni immobiliari;
- in caso di subingresso o annotazione di cessione di credito;
- in caso di subingresso di eredi nel debito ipotecario del de cuius preceduto dal trapasso successorio della sostanza.

Art. 21

- b) **Aumento del pegno immobiliare (estensione)** L'aumento del pegno immobiliare soggiace alla tassa dell'1‰ calcolato sul valore nominale dell'iscrizione nel registro fondiario.

Art. 22

- c) **Trasformazione di ipoteca in cartella o viceversa** La tassa per la trasformazione di un'ipoteca in cartella ipotecaria o viceversa è di fr. 100.-- per titolo emesso.

Art. 23

2. Ipotecche

a) Tassa proporzionale per le ipotecche

Per le ipotecche la tassa d'iscrizione nel registro è di:

2‰	fino a fr.	4'000.--	di valore;
3‰	oltre fr.	4'000.--	e fino a fr. 10'000.-- di valore;
4‰	oltre fr.	10'000.--	e fino a fr. 100'000.-- di valore;
5‰	oltre fr.	100'000.--	di valore.

Art. 24

- b) **Ipotecche legali di diritto pubblico** La tassa per l'iscrizione di un'ipoteca legale di diritto pubblico è di fr. 10.--, escluse aliquote mitigate.

Art. 25

3. Cartelle ipotecarie

a) Tassa proporzionale per le cartelle ipotecarie

Per le cartelle ipotecarie la tassa d'iscrizione nel registro è di:

4‰	fino a fr.	2'000.--	di valore;
5‰	oltre fr.	2'000.--	e fino a fr. 4'000.-- di valore;
6‰	oltre fr.	4'000.--	e fino a fr. 10'000.-- di valore;
7‰	oltre fr.	10'000.--	di valore.

Art. 26

- b) **Iscrizione di modifiche di rapporti giuridici nella cartella ipotecaria** La tassa per l'iscrizione di ogni modificazione dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del debito, liberazione del pegno ecc.) e per la cancellazione del titolo è di fr. 20.--.

Capitolo IV - Altre operazioni

Art. 27

Iscrizione provvisoria (art. 961 CCS) e iscrizione definitiva

¹Per l'iscrizione provvisoria la tassa è di fr. 10.--.

²Quando l'iscrizione provvisoria è dichiarata definitiva per accordo delle parti o per sentenza giudiziaria, viene applicata la tassa ordinaria prevista per l'operazione.

Art. 28

Espropriazione

L'iscrizione di un trapasso a seguito di espropriazione totale o parziale è soggetto ad una tassa da fr. 50.-- a fr. 200.--.

Art. 29

**Riunione o
divisione di fogli**

¹La tassa per la riunione e la divisione di fogli, se l'operazione non è connessa con un'altra operazione sottoposta a tassa, è di fr. 50.--.

²Nel caso di divisione la tassa è dovuta per ogni nuovo foglio intavolato.

Art. 30

**Rilascio
di estratti**

¹Il rilascio di singoli esemplari di estratto dal registro fondiario definitivo è soggetto ad una tassa di fr. 10.--.

²Gli estratti del libro mutazioni, servitù e diritti di pegno immobiliare del registro fondiario provvisorio sono soggetti ad una tassa da fr. 20.-- a fr. 50.--.

Art. 31

**Comunicazioni
ufficiali**

Le comunicazioni d'ufficio sono soggette ad una tassa di fr. 10.--.
Il relativo importo è dovuto dall'interessato.
Quelle mediante pubblicazioni ufficiali ad una tassa di fr. 150.--.

Art. 32

**Consulenze,
pareri e
certificazioni
firme**

Sono prelevate le seguenti tasse:

- per la certificazione di una firma fr 10.--;
- per informazioni, pareri e perizie giuridici e per l'esame preliminare di documenti giustificativi, da fr. 100.-- a fr. 250.--all'ora. La tassa prevista è aumentata del 50% se l'ufficio tratta la domanda con urgenza;
- per ricerche speciali da fr. 100.-- a fr. 500.--.

Art. 33

**Rigetti di richieste
d'iscrizione**

Per il rifiuto di un'iscrizione, motivato per iscritto e con l'indicazione dei termini di ricorso, da fr. 50.-- a fr. 100.--.

Art. 34

**Ispezione di fogli
del registro**

L'ispezione di uno o più fogli del registro fondiario provvisorio o definitivo è soggetta ad una tassa di fr. 10.--, più fr. 10.-- per ogni ora supplementare necessaria.

Art. 35

**Iscrizioni
nell'esclusivo
interesse di enti
di diritto pubblico
del Cantone**

Le iscrizioni richieste nell'esclusivo interesse di Comuni, di patriziati e di altri enti di diritto pubblico del Cantone sono soggette alla tassa secondo gli art. 11, 14, 23 e 25, ridotta a un ottavo; fatto salvo quanto disciplinato in caso di espropriazione e le esenzioni dell'art. 36.

Capitolo V - Esenzioni

Art. 36

Casi di esenzione

Sono esenti da tasse:

- le iscrizioni di trapassi di eredità, di donazione o di fondazione a favore di istituti pubblici, di edifici adibiti al culto o relativi a fondazioni di pubblica utilità;
- le iscrizioni richieste nell'esclusivo interesse dello Stato;
- le cancellazioni delle iscrizioni provvisorie e delle annotazioni di diritti personali, quando sia trascorso il termine fissato nell'annotazione per l'esercizio degli stessi (art. 976 CC);
- le cancellazioni d'ufficio di pegni immobiliari;
- le cancellazioni di restrizioni della facoltà di disporre dipendenti da pignoramenti e dichiarazioni di fallimento o moratorie.

Capitolo VI - Mezzi di ricorso e incasso delle tasse

Art. 37

Incasso delle tasse

¹Le decisioni dell'autorità preposta all'applicazione della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.

²L'incasso delle tasse per le operazioni nel registro fondiario è curato dagli Uffici del registro fondiario.

³Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dall'intimazione della bolletta, riservato il diritto di chiedere gli anticipi. Sulla tassa rimasta impagata decorre dal termine di legge per il pagamento un interesse del 5% annuo. L'interesse è dovuto anche in caso di pagamenti dilazionati o rateali, di reclamo o di ricorso.

⁴L'ufficio competente è autorizzato a concedere su richiesta eventuali rateazioni.

Art. 38

Prezzo simulato

¹Se il prezzo dichiarato o figurante in una contrattazione risulta inferiore a quello effettivamente pattuito, le parti contraenti oltre che a dovere il recupero della tassa saranno solidalmente passibili di una multa fino a dieci volte l'ammontare della tassa che è stata sottratta.

²La multa è applicata dal Dipartimento competente; contro la decisione è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello, il cui giudizio è definitivo; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.

³L'azione per le contravvenzioni previste dal presente articolo si prescrive nel termine di 5 anni dal momento dell'iscrizione del trapasso nel registro fondiario. La pena si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui la decisione acquista forza di cosa giudicata.

⁴La prescrizione è interrotta da ogni atto documentato d'inchiesta e da ogni decisione penale o d'accertamento da parte delle competenti Autorità ed è sospesa per un periodo massimo di 10 anni, quando le persone responsabili non hanno domicilio in Svizzera.

Art. 39

Reclamo

¹Contro la valutazione dell' Ufficio dei registri può essere presentato reclamo a quest'ultimo, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.

²La procedura di reclamo è per principio gratuita.

Art. 40

Ricorso

¹Contro la decisione su reclamo dell' Ufficio del registro fondiario può essere interposto ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, al Dipartimento; è in facoltà del Dipartimento di assumere, anche d' ufficio, tutte le informazioni ritenute opportune.

²Quando il ricorso è infondato, il Dipartimento può accollare ai ricorrenti le spese e una tassa di giudizio fino a fr. 1'000.--.

³Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.

Capitolo VII - Disposizioni finali

Art. 41

Entrata in vigore e abrogazioni

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

³Il Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modificazioni), Testo unico del 21 luglio 1966, è abrogato.

LEGGE

sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹Questa legge stabilisce la tariffa delle spese giudiziarie per l'amministrazione della giustizia civile e penale.

Art. 2 lett. b) e c)

- b) le indennità ai testimoni, ai periti ai traduttori e agli interpreti, ai terapeuti, ai mediatori in caso di mediazione disposta dal giudice e ai consulenti del giudice nelle cause di stato, le trasferte e in genere, tutti i disborsi;
- c) le spese di cancelleria.

Art. 3 cpv. 2, 3, 4 e 5

²Essa comprende tutte le prestazioni del giudice, del segretario e dei funzionari o altre.

³Non possono essere imposte altre tasse oltre a quelle previste da questa legge.

⁴Le tasse di giustizia spettano allo Stato, escluse quelle di spettanza dei giudici di pace.

⁵Abrogato.

Art. 4

Ogni autorità giudiziaria provvede all'incasso delle spese giudiziarie concernenti gli atti davanti ad essa compiuti e all'incasso delle ammende inflitte.

Art. 5

Abrogato.

Art. 8

Vigilanza

La vigilanza spetta all'autorità designata dal Consiglio di Stato.

Art. 9 cpv. 1

¹Le spese giudiziarie sono richieste direttamente alla parte, eventualmente per il tramite del patrocinatore.

Art. 14

Tassa di giustizia

¹Il Giudice di pace preleva una tassa da fr. 50.—al 15% del valore litigioso per i processi che terminano con sentenza.

²Se il processo termina senza sentenza la tassa è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso e del limite massimo fissato al 15% di tale valore.

³Per le altre operazioni il Giudice di pace può prelevare una tassa da fr. 20.-- a fr. 100.--.

Art. 15

Spese

Al Giudice di pace devono essere inoltre rimborsate le spese postali, telefoniche, di trasferta e di fotocopiatura.

Art. 16

Tasse del segretario

Se il Giudice di pace è assistito dal segretario, le tasse previste dai precedenti articoli sono ripartite fra il giudice e il segretario a giudizio del giudice.

Art. 22 cfr. 2 §

Abrogato.

Art. 23 cpv. 2

²Abrogato.

Art. 32

Abrogato.

Art. 34 cpv. 2 (nuovo)

²L'edizione di documenti non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 42

Il Giudice di pace, per il compimento del tentativo di conciliazione nei reati a querela di parte, ha diritto ad un'indennità da fr. 50.-- a fr. 200.--.

Art. 47 nota marginale, cpv. 1 e 2

**Giudice di pace,
testimone**

¹Il Giudice di pace e il testimone hanno diritto alle seguenti trasferte: costo del biglietto di seconda classe delle ferrovie, dei battelli, degli autopostali, o 55 centesimi per chilometro se sono stati usati mezzi propri di trasporto;

fr. 18.-- per ogni pasto

fr. 80.-- per il pernottamento.

²Essi hanno inoltre diritto al rimborso delle spese vive, come le spese postali, telefoniche o altre.

Art. 48

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE

cantonale di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) del 21 marzo 1988; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge cantonale d'applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), del 21 marzo 1988 è modificata come segue:

Art. 1 lett. b)

b) abrogata

Art. 5

Abrogato.

Art. 6

Abrogato.

Art. 23

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE

sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907, modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 è modificata come segue:

Art. 40

Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002;
modifica**

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, è così modificata:

Art. 77a (nuovo)

**Legislazione cantonale
d'applicazione al diritto
federale**

¹La competenza di emanare il diritto cantonale di applicazione alla legislazione federale spetta al Gran Consiglio.

²Questa competenza può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE

concernente il promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973, modifica

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La Legge concernente il promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b) e c)

¹*omissis:*

- b) il finanziamento delle spese di esercizio delle colonie di vacanza per i soggiorni di vacanza riconosciuti promossi da enti pubblici e privati;
- c) abrogata.

Art. 2 cpv. 1 lett. b) e d) e cpv. 3

¹*omissis:*

- b) dispongono di personale direttivo e educativo in numero sufficiente avente i requisiti morali e professionali richiesti dall' attività svolta dalla colonia;
- d) abrogata.

³Abrogato.

Art. 3

Abrogato.

Art. 7 cpv. 1

¹Il Consiglio di Stato può concedere un contributo fisso per giornata ponderata e ospite, comunque non superiore al 60% dei costi per giornata di presenza, per i soggiorni di vacanza per minorenni bisognosi di particolare cura organizzati da enti riconosciuti dallo Stato in conformità con i dispositivi disciplinati dal Regolamento di applicazione.

Art.11 cpv. 2

²La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente: in particolare può essere chiamata a dare il suo avviso su ogni questione riguardante il coordinamento e il sussidiamento delle colonie di vacanza.

Art. 21

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE**sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; modifica****Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

**Contributo finanziario alla
conservazione
a) principio**

²Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali.

Art. 12 cpv. 1

**e) obbligo restituzione
contributi e ipoteca
legale**

¹L'obbligo di restituzione dei contributi di cui all'art. 11, ove trattasi di beni immobili, viene menzionato a Registro fondiario per tutta la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.

Art. 13

f) competenza

Le decisioni in materia di contributi competono al Consiglio di Stato, per importi sino a fr. 300'000.--.

Art. 19 cpv. 2

**Condizioni
Generali**

²Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un'importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l'oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione.

Capitolo 5 - Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe

Art. 40

Obbligo dei proprietari e possessori

Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe hanno l'obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.

Art. 41

Compiti del Cantone

Nell'ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato: (*omissis*).

Art. 42

Principi

Il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna regolarmente l'inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe.

Art. 44 cpv. 3

Consiglio di Stato

³Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE**d'applicazione della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 10 novembre 1998; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La Legge d'applicazione della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 10 novembre 1998 è modificata come segue:

Art. 2

**Commissione
cantonale paritetica
del lavoro**

¹Il Consiglio di Stato nomina una Commissione cantonale paritetica del lavoro quale organo consultivo per ogni questione relativa alla legislazione sul lavoro tenuto conto, per quanto concerne l'attuazione delle norme d'igiene e salute sul posto di lavoro, dell'indipendenza strategica ed operativa che dev'essere garantita all'organo d'esecuzione.

²Nella Commissione sono rappresentati in modo paritetico i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro; la segreteria è assicurata dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 3a (nuovo)

**Consulenza in
materia di costruzione
o trasformazione di
aziende**

Nell'ambito della procedura prevista dalla legge edilizia cantonale, per la costruzione o trasformazione di aziende non assoggettate alle prescrizioni speciali per aziende industriali o a quelle definite per ordinanza, l'autorità competente conferma le misure da adottare per l'igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro.

Art. 4

**Provvedimenti
sull'igiene del lavoro**

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettini ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE

che abroga la Legge che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale del 10 dicembre 1964

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale del 10 dicembre 1964 è abrogata.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.

LEGGE**sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria); modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. a)

¹Costituisce sperimentazione e ricerca clinica secondo questa legge ogni prestazione e procedura sanitaria eseguita con lo scopo di accrescere e di migliorare le conoscenze scientifiche. In particolare:

- a) qualsiasi somministrazione a pazienti o probandi di agenti terapeutici che non sono al beneficio di una registrazione valida;

Art. 14

¹Riservati l'art. 122 del Codice Penale Svizzero e la Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni, sono applicabili le direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche in vigore.

²Le sterilizzazioni praticate su una persona interdetta o permanentemente incapace di discernimento devono essere notificate da chi le ha eseguite al Medico cantonale nel termine di 30 giorni.

Art. 76

¹La dispensazione e la vendita al pubblico dei medicinali, delle specialità farmaceutiche e delle specialità di banco è permessa ai soli farmacisti ad eccezione dei prodotti la cui vendita è consentita anche nelle drogherie e di quelli di libera vendita secondo il diritto federale.

²⁻³Abrogati.

Art. 86-87

Abrogati.

Art. 88

Il Consiglio di Stato è competente per rilasciare l'autorizzazione per la fabbricazione di medicinali dichiarati di competenza cantonale ed a disciplinarne le condizioni.

Art. 89

Abrogato.

Art. 90

Il Consiglio di Stato è competente per l'applicazione della Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici) ed emana le necessarie disposizioni.

Art. 91-93

Abrogati.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE**concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973 ; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973 è modificata come segue:

Art. 2 lett. e)

Attività sociali a favore delle persone anziane

Sono considerate attività sociali a favore delle persone anziane:

- e) abrogata.

Art. 6b cpv. 1 lett. c)

bc) determinazione del contributo globale

¹Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) la partecipazione degli Assicuratori malattia per prestazioni speciali secondo la legislazione cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

Art. 6c cpv. 1

bd) partecipazione dei Comuni all'onere a carico dell'ente proprietario di un istituto

¹Il Comune o Consorzio proprietario di un istituto sussidiato dallo Stato che accoglie un anziano domiciliato in un altro Comune è autorizzato, previo accordo ratificato dal Dipartimento competente, a chiedere al Comune di domicilio una quota parte degli interessi e degli ammortamenti ipotecari. Le modalità di calcolo sono stabilite dal regolamento di applicazione.

Art. 6d cpv. 2

be) rette

²L'istituto percepisce inoltre le prestazioni delle assicurazioni sociali per cure ed assistenza particolari offerte ed ospiti grandi invalidi.

Art. 8

d) per il personale Abrogato.

Art. 20

Norma transitoria Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE**d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951, del 19 giugno 1978; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La Legge d' applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951, del 19 giugno 1978 è modificata come segue:

Art. 12 e marginale

**A. Stabilimenti
ospedalieri
LST art. 18 cpv. 1**

^{1,2,3}Abrogati.

⁴Gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti di cura devono notificare entro il 31 marzo di ogni anno al Dipartimento la scorta di stupefacenti al 31 dicembre.

Art. 13**B. Ricette**

Abrogato.

Art. 14 cpv. 2, cpv. 3 e marginale**C. Farmacisti**

²Abrogato.

³Le ordinazioni e le ricette, datate e recanti il timbro della farmacia, devono essere inviate ogni 6 mesi per esame al Farmacista cantonale entro la prima decade del semestre successivo.

Art. 15 e marginale

**D. Messa al sicuro,
vendita o
distruzione
LST artt. 33 e 8
cpv. 4**

Gli stupefacenti confiscati o altrimenti pervenuti allo Stato, ove non debbano essere inviati all' Ufficio federale della sanità pubblica (in seguito detto Ufficio federale), devono essere consegnati al Farmacista cantonale, il quale provvede a metterli al sicuro, alla loro vendita o, ove non possono essere altrimenti utilizzati, alla loro trasformazione o distruzione.

Art. 16 marginale

Autorizzazioni
A. Permessi
I. di coltivazione,
fabbricazione e
commercio
LST art. 4 cpv. 1

Immutato.

II. a mediatori

Art. 18 marginale

IV.
1. a stabilimenti
ospedalieri
LST art. 14 cpv. 1

Immutato.

2. a istituti di cura
stranieri o d' altri
Cantoni
LST art. 9 cpv. 5

Art. 19 marginale

V. ad istituti
scientifici
LST art. 14 cpv. 2

Immutato.

Art. 20 marginale

B. Custodia di colture
e scorte
LST artt. 4 e 14
cpv. 1 e 2

Immutato.

Art. 41 e marginale

E. Confisca
LST artt. 33 e 8
cpv. 4

^{1,2}Abrogati.

³Il ricavato della vendita degli stupefacenti confiscati, avvenuta in applicazione dell'art. 15, è devoluto allo Stato e destinato alla lotta contro la diffusione delle tossicomanie. A tale proposito è istituito uno speciale fondo.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

DECRETO LEGISLATIVO**concernente l'istituzione e l'esercizio di un "Istituto cantonale di anatomia patologica" a Locarno dell' 11 luglio 1958; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

Il Decreto legislativo concernente l'istituzione e l'esercizio di un "Istituto cantonale di anatomia patologica" a Locarno dell'11 luglio 1958 è modificato come segue:

Art. 3

Il contributo fisso di fr. 160'000.-- assunto dai comuni di Locarno, Muralto, Minusio, Ascona e Brissago, va a diminuzione della spesa effettuata per l'acquisto del terreno, per la costruzione e l'arredamento dell' istituto.

Art. 4

Abrogato.

Art. 5

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE sull'educazione fisica e lo sport

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visti:

- la Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport del 17 marzo 1972 e le relative ordinanze di applicazione;
- il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Art. 1

**Scopo, obiettivi
e compiti**

¹Lo Stato promuove l'educazione fisica e lo sport a favore dello sviluppo dei giovani, nell'interesse della salute pubblica e delle attitudini fisiche generali della popolazione, secondo quanto prescritto dalla legislazione federale e dalle norme di attuazione della presente legge.

²Esso interviene direttamente nei settori di sua competenza e, indirettamente, sostenendo, animando e coordinando le attività sportive.

Art. 2

**Educazione fisica
nella scuola**
a) **insegnamento
obbligatorio**

Le scuole nelle quali l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in virtù dell'art. 2 cpv. 1 e 2 e dell'art. 3 della Legge federale sono:

- le scuole elementari e le scuole medie;
- le scuole medie superiori;
- le scuole professionali secondarie.

Art. 3

b) **sport scolastico
facoltativo**

Lo Stato promuove e sostiene lo sport scolastico facoltativo nei modi previsti dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 4

**Gioventù
e Sport**

¹Il Consiglio di Stato organizza, per il tramite del Dipartimento competente, l'attività di Gioventù e Sport in conformità alla legislazione federale.

²Il Consiglio di Stato conclude un'assicurazione sulla responsabilità civile.

Art. 5

**Disabili
e anziani**

Lo Stato promuove e collabora con gli enti preposti all'organizzazione delle attività sportive a favore dei disabili e degli anziani.

Art. 6

**Impianti
sportivi**

¹Il Cantone allestisce ed aggiorna un inventario degli impianti sportivi esistenti sul territorio cantonale.

²Il Cantone e i comuni mettono a disposizione di utenti e di organizzazioni che si occupano di sport, gli impianti sportivi compatibilmente con le esigenze scolastiche.

³Il Cantone e i comuni possono chiedere agli utenti il pagamento di una tassa d'uso.

Art. 7

**Sussidi
cantionali**

¹Il Cantone concede sussidi per gli impianti sportivi scolastici dei comuni e dei consorzi conformemente alla legislazione federale e cantonale.

²Il tipo di impianti sussidiabili e l'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito da uno specifico regolamento.

Art. 8

**Fondo
Sport-toto**

¹Il Fondo Sport-toto è alimentato:

- dai proventi delle lotterie e delle scommesse sportive nazionali e intercantionali e
- dalle relative tasse sulle giocate,

versati annualmente al Cantone dalla Società Sport-toto e dalla Società Lotteria intercantonale.

²Il Consiglio di Stato, attingendo al Fondo Sport-toto e nei limiti della disponibilità del medesimo, concede sussidi in conformità allo specifico regolamento.

Art. 9

**Gruppo di
coordinamento
Sport**

Il Cantone, per il tramite del Dipartimento competente, istituisce un gruppo per il coordinamento di tutto quanto concerne le competenze dello Stato in materia di sport. La composizione del gruppo è definita dal Dipartimento competente.

Art. 10

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle norme federali in materia di educazione fisica e di sport e la competenza per stabilire le eventuali tasse di cui all'art. 6, limitatamente agli impianti di proprietà dello Stato, spettano al Consiglio di Stato.

**Entrata
in vigore**

Art. 11

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²La legge che promuove la ginnastica e lo sport del 13 settembre 1976 è abrogata.

LEGGE**delle biblioteche dell'11 marzo 1991; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991 è modificata come segue:

Art. 2a**Definizione**

¹La biblioteca è una raccolta di materiali librari e documentari organizzata per fornire i necessari servizi al pubblico al quale è destinata, secondo la tipologia prevista dall'art. 3.

²La biblioteca conserva, accresce e aggiorna il proprio patrimonio librario e documentario attraverso acquisti, trasferimenti e donazioni.

Art. 4 cpv. 4 e 5

⁴Per il coordinamento dell'attività delle biblioteche pubbliche cantonali, è costituito il Collegio dei direttori. Il Regolamento definisce i compiti del Collegio e le modalità del suo funzionamento.

⁵I servizi generali agli utenti delle biblioteche pubbliche sono gratuiti. Il Regolamento di applicazione e i regolamenti interni dei singoli istituti definiscono le particolari prestazioni per le quali è richiesto un contributo finanziario.

Art. 8

Abrogato.

TITOLO III - Organizzazione delle biblioteche del Cantone**Art. 10**

Tenuto conto delle funzioni indicate nella tipologia, la biblioteca può organizzare e concorrere, in collaborazione con altri enti o associazioni, all'organizzazione di attività di promozione e di animazione culturale.

Art. 11 cpv. 2

²Il Dipartimento competente può istituire Commissioni esterne di consulenza delle direzioni.

Art. 15

Il direttore della biblioteca provvede all'adozione di provvedimenti motivati di sfoltimento del fondo librario e documentario.

Art. 20 cpv. 2. lett. b)

²b) curare il catalogo automatizzato della Documentazione regionale ticinese;

Art. 21 cpv. 2

²Il regolamento definisce composizione, compiti e modalità di funzionamento.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE**sul demanio pubblico del 18 marzo 1986; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è modificata come segue:

Art. 1 (marginale)

**Demanio
pubblico**

Immutato.

Art. 1a (nuovo)

**Cose senza padrone
per derelizione**

¹Le proprietà fondiari estinte per derelizione sono cose senza padrone suscettibili di occupazione previa autorizzazione del Cantone.

²I Comuni ne assicurano la manutenzione ordinaria richiesta dalla tutela dell'ordine pubblico.

Art. 3 cpv. 2

Amministrazione

²Abrogato.

Art. 4 cpv. 3, 5

**Laghi e
corsi d'acqua**

²I laghi ed i corsi d'acqua si estendono sino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica.

³Ove siano sistemati o corretti mediante opere conformi al diritto edilizio, essi sono delimitati da queste ultime. Il limite dei laghi artificiali corrisponde al livello massimo d'invaso. In ogni caso le opere non fanno parte delle acque pubbliche.

⁴Le acque pubbliche che invadono le proprietà private o di altri enti pubblici rimangono demaniali.

Art. 5

Perdita di proprietà privata

Abrogato.

Art. 5a

Cose senza padrone per derelizione

Abrogato.

Art. 6

Registro fondiario

¹I fondi appartenenti al demanio pubblico sono intavolati nel registro fondiario.

²I limiti del demanio stabiliti dal diritto federale e dalla presente legge hanno la preminenza su quelli risultanti dal registro fondiario.

Art. 8

Estinzione e trasferimento

¹L'estinzione della demanialità ed il trasferimento ad altri enti pubblici di beni del demanio naturale e di altri beni demaniali del valore superiore a fr. 500'000 è di competenza del Gran Consiglio.

²Le altre decisioni di estinzione e di trasferimento della demanialità sono di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 10 cpv. 2 e 3

Uso speciale; autorizzazione, concessione e contratto

²L'uso di poca intensità soggiace ad autorizzazione e l'uso più intenso e durevole a concessione. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate mediante decisione o un contratto di diritto amministrativo.

³Abrogato.

Art. 11

Autorità competenti

¹Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal Consiglio di Stato.

²Le concessioni che implicano disposizioni importanti del demanio sono di competenza del Gran Consiglio.

Art. 14 cpv. 2

Durata

²Abrogato.

Art. 17

Revoca

¹Per motivi di interesse pubblico le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo e senza indennità.

²In caso di modifica o revoca degli atti di concessione, al beneficiario è corrisposto un equo indennizzo, salvo diversa disposizione dell'atto stesso.

³Le autorizzazioni e le concessioni sono revocabili in ogni tempo e senza indennità se sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il beneficiario non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

Art. 18

**Revoca
di concessioni**

Abrogato.

Art. 20

Ammontare

¹Per l'uso del demanio pubblico sono dovute le seguenti tasse:

- a) occupazione mediante opere, installazioni, depositi di materiale, posteggi e simili, sino a fr. 400.-- il mq all'anno;
- b) attraversamento mediante condotte o cavi (aerei o sotterranei) e appoggio a manufatti, sino a fr. 200.-- il ml;
- c) posa di boe, scivoli ed altri tipi di impianti d'attracco per natanti, sino a fr. 1'000.-- per impianto all'anno;
- d) realizzazione di impianti collettivi per lo stazionamento di natanti, sino a fr. 6.-- il mq all'anno;
- e) espansione di acqua pubblica in impianti edificati sull'area privata, sino a fr. 400.-- il mq all'anno;
- f) esercizio di stabilimenti balneari e campeggi lungo le rive dei laghi o fiumi, a dipendenza della larghezza e della qualità della riva, fino a fr. 400.-- per ml all'anno.

Art. 24 cpv. 2

Retrocessione

²La rinuncia del titolare o la revoca secondo l'art. 17 cpv. 3 non danno diritto alla retrocessione.

Capitolo IV - Occupazioni abusive e procedura

Art. 26

**Occupazioni
abusive**

¹Le occupazioni abusive sono soggette all'obbligo di rimozione e di ripristino a spese dell'obbligato.

²Le stesse sono in ogni caso soggette al pagamento della tassa d'uso prevista dall'art. 20 adeguatamente maggiorata in funzione dell'indebito arricchimento conseguito.

³È riservata la procedura contravvenzionale.

Art. 26a (nuovo)

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con una multa fino a fr. 20'000.--.

Art. 27

Ricorsi

¹Contro le decisioni delle istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono a loro volta impugnabili mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 28

Costruzioni e diritti esistenti

¹Le costruzioni e gli altri diritti esistenti sul demanio pubblico, costituiti in buona fede e conformemente al diritto anteriore, possono essere mantenuti. Al beneficiario incombe l'onere di provare la loro esistenza.

³Al Cantone è riservato il diritto di espropriazione.

Art. 29a

Rimozione e tassazione delle occupazioni abusive

Abrogato.

Art. 30

Ricorsi

Abrogato.

Art. 31

Contravvenzioni

Abrogato.

Art. 32

Modificazioni legislative

Abrogato.

Art. 33

Entrata in vigore

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE

cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 2

Principi generali

²I provvedimenti sussidiabili sono da addebitare al conto degli investimenti, riservati quelli relativi all'indagine, ricerca e informazione (art. 27) da addebitare al conto di gestione corrente.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE**sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

Piano delle zone
soggette a pericolo

²Abrogato.

Capitolo II - Contenuto del Piano delle zone soggette a pericolo**Art. 5 cpv. 1**

b) formale

¹Il PZP comprende il catasto degli eventi conosciuti e la carta dei pericoli potenziali; esso è costituito:

- a) da piani in scala non inferiore all'1:10'000;
- b) da una relazione tecnica.

Art. 21 cpv. 1

Per gli interventi

¹Salvo contrarie disposizioni legislative cantonali speciali, il Cantone accorda sussidi agli enti competenti ai sensi dell' art. 19:

- a. fino al 50% dei costi per interventi sussidiati dalla Confederazione;
- b. fino al 75% dei costi per interventi non sussidiati dalla Confederazione.

Art. 24

c) procedura

Abrogato.

Art. 26 cpv. 3

Modifica di leggi
esistenti

³Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE**sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

La Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 è modificata come segue:

Art. 2c lett c)**Attuazioni**

c) abrogata.

Art. 2d

Il Consiglio di Stato qualora non siano date le premesse per una permuta generale, (...omissis ...)

Art. 2e cpv. 2, 3 e 4**Comprensorio
provvisorio**²Abrogato.³Abrogato.⁴Abrogato.**Art. 3****Estensione**

Abrogato.

Art. 4**Espropriazione
collettiva; ripartizione
o alienazione**

Abrogato.

Art. 5 cpv. 2 e 3**Mutazioni
di proprietà**²Abrogato.³Abrogato.

Art. 7

**Iscrizione nel
registro fondiario**

Per le iscrizioni di nuovi rapporti giuridici, il diritto di disposizioni, le menzioni a registro fondiario, la costituzione a trascrizione di pegni immobiliari, gli effetti giuridici dei piani e dei registri di raggruppamento, fanno stato le norme degli articoli 47 e 60 della Legge generale sul registro fondiario del 1. aprile 1998.

Art. 17 cpv. 1

**b) opere
costruttive**

¹Abrogato.

Art. 18

c) nuovo riparto

Abrogato.

Art. 23

Abrogato.

Art. 26

Abrogato.

Art. 30 cpv. 1 e 2

¹Prima dello studio del nuovo riparto, i documenti del vecchio particellare devono essere pubblicati secondo la procedura prevista dalle normative sulla misurazione ufficiale.

²Non si procede alla pubblicazione dove esiste la misurazione ufficiale o la misurazione aerofotogrammetrica approvata dal Consiglio di Stato.

Art. 31

**Pubblicazione del
progetto di nuovo
riparto**

¹Il Consiglio di Stato, uditi ove occorra gli uffici tecnici federali, approva in via preliminare il nuovo riparto.

²Abrogato.

Art. 32 cpv. 2 e 3

a) ricorsi

²Abrogato.

³Abrogato.

Art. 34 cpv. 2, 3, 4 e 5

**c) decisione dei
ricorsi in prima istanza**

²Abrogato.

³Abrogato.

⁴Abrogato.

⁵Abrogato.

Art. 36 cpv. 2 e 3

e) ricorsi in seconda istanza ²Abrogato.

³Abrogato.

Art. 39

Piano di finanziamento:
1. Allestimento e pubblicazione

¹Entro due anni dal saldo dei sussidi e stabilito il fabbisogno del Consorzio, la delegazione consortile sottopone al Consiglio di Stato, per approvazione, il piano definitivo di finanziamento per il prelevamento dei contributi a carico degli enti pubblici e privati interessati. ¹⁾

²Abrogato.

Art. 41

b) computo e imposizione

Abrogato.

Art. 42 cpv. 2

c) ricorsi

²I ricorsi sono decisi dalla Commissione di ricorso di seconda istanza con la procedura prevista all'art. 37.

Capitolo IV - Raggruppamento volontario

Art. da 53 a 55

Abrogati.

Art. 58

Assemblea costitutiva

Abrogato.

Art. 59 lett. e)

Assemblea
a) attributi

e) ratifica di eventuali accordi sull'espropriazione collettiva secondo l'art. 22 cpv. 2 e 3;

Art. 62

d) convocazione

Abrogato.

Art. 75

Divieto di frazionamento

¹Il frazionamento di fondi raggruppati con sussidi dello Stato è in principio vietato.

²Sono riservate le eccezioni previste dalla Legge federale sul diritto fondiario rurale.

³Nelle zone edificabili, definite dal piano regolatore in vigore il frazionamento è ammesso.

⁴Abrogato.

⁵Abrogato.

⁶Abrogato.

Art. 89 cpv. 2 e 3

**Procedura:
a) domanda**

²Abrogato.

³Abrogato.

Art. 92 cpv. 2 e 3

d) citazione delle parti

²Abrogato.

³Abrogato.

Art. 101

Misure minime dei fondi non destinati a scopi edilizi

Abrogato.

Art. 109

Verbale delle decisioni

Abrogato.

Art. 115

Abrogato.

Art. 115a

Abrogato.

Art. 116

Abrogato.

Art. 117

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE

sull'assicurazione contro gli infortuni del 16 aprile 1984; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 16 aprile 1984 è modificata come segue:

Art. 5

**Prevenzione degli
infortuni e delle
malattie professionali**

¹L'organo d'esecuzione della legge sul lavoro applica le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali previsto al capitolo sesto della LAINF.

²Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettini ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina del 14 marzo 1994, modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :**I.**

Il Decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina, del 14 marzo 1994 è modificato come segue:

Art. 3

**Direttive di
applicazione**

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.